

veo del fiume e che, soprattutto, ricorrevano agli statuti e alle Nuove Costituzioni per dimostrare il loro diritto di possesso di fronte a fisco regio, mostrava lo spirito di rivendicazione di libertà municipali che inevitabilmente si scontrava con la politica del governo spagnolo.

In un documento dell'avvocato fiscale Squarciafico, in cui si rispondeva, punto per punto, alle opposizioni degli utenti che si rifacevano ad alcuni articoli degli statuti e delle Nuove Costituzioni per dimostrare il loro antico possesso delle acque del fiume, ad un certo punto, con tono altezzoso, si risolveva la questione affermando che sopra tutte le possibili ragioni degli utenti stava la volontà del sovrano, poiché ciò che ai principi piaceva aveva vigore di legge (56). Infatti Filippo II con una sua lettera del 5 maggio 1563, e poi ancora con un'altra lettera del 26 gennaio 1596, dichiarava che tutti i fiumi dello Stato appartenevano alla sua persona (57); ma a questo atto di autorità i milanesi rispondevano affastellando ra-

gioni storiche e norme giuridiche, negando implicitamente il potere coercitivo della volontà espressa dal sovrano. Erano contrapposte, in questa controversia, la forza del potere regio a quella del diritto acquisito che, essendo esercitate l'una dai dominanti e la altra da influenti dominati, finivano per pareggiarsi in un litigio di comparizioni, condanne, suppliche e rinvii, senza trovare una composizione definitiva.

Se il Senato poteva difendere i suoi diritti nei confronti delle pretese del Magistrato Straordinario ad armi pressochè pari, la stessa cosa non potevano fare gli utenti.

Il Magistrato Straordinario aveva dovuto intervenire per chiarire e definire quei diritti che i privilegi sulle acque dell'Olona, concessi dai duchi di Milano, avevano lasciati imprecisati, come avveniva per le numerose bocche che estraevano acqua senza limitazione alcuna e soprattutto in quantità maggiore di quella che veniva reimpressa nel fiume.

Gli utenti, e soprattutto coloro che avevano diritti

privilegiati d'estrazione d'acqua, avevano sollevato molte opposizioni all'opera inquirente del Magistrato, ma la situazione reale del fiume, la scarsità d'acqua che rendeva impossibile il pieno utilizzo dell'Olonna, era la prova evidente che gli abusi c'erano e ciò spingeva il Magistrato ad indagare sui titoli di diritto di coloro che maggiormente utilizzavano l'acqua proprio in virtù dei privilegi.

Gli argomenti sostenuti a difesa degli utenti da parte dei loro sindaci (Alb^{is}io Lampugnani, Prospero Gal^larati e Francesco Pagano) in una comparizione di fronte al Magistrato Straordinario del 6 febbraio 1597 (58), erano una ripetizione delle tesi che gli utenti avevano sempre sostenuto fin dall'inizio della controversia con il fisco regio:

- a. si contestava l'intrmissione del Magistrato Straordinario nella giurisdizione d'Olonna, che, secondo gli utenti, spettava al Senato.
- b. Si ricordava l'articolo degli statuti di Milano che istituiva un ufficiale delle acque per l'Olonna, asse-

rendo che l'esistenza di tale ufficiale era la prova che il fiume non era reale.

c. Si citavano i capitoli degli statuti e delle Nuove Costituzioni riguardanti le regole da rispettare per la restituzione dei colatizi, asserendo che queste regole erano state rispettate dagli utenti.

d. Si consideravano i privilegi ducali e anche gli espurghi dell'alveo del fiume, previsti dagli statuti e dalle Nuove Costituzioni come oneri a carico degli utenti, chiare prove del possesso privato delle acque dell'Olona.

Le risposte del Magistrato Straordinario erano anche esse l'argomentazione sostenuta da quel tribunale fino dall'inizio della causa:

a. per quanto riguardava la controversia giurisdizionale tra Senato e Magistrato Straordinario gli utenti non avevano nessun diritto d'intromettersi in quanto il Magistrato eseguiva gli ordini che gli erano stati commessi dall'autorità reale.

b. le parole degli statuti sull'elezione dell'uffi -

ciale delle acque mostravano, al contrario di ciò che sostenevano gli utenti, che l'Olona era veramente reale: "perchè il Principe fa la elezione Lui di tal ufficiale, et il fine della elezione (...) è perchè vuole che le dette sue aque senza disturbo de usurpatori decorrano liberamente alla città di Milano" (59).

c. in risposta a questo punto il Magistrato diceva: "pare ch'essi comparenti habbino molta pocha intelligenza allegando in favor loro un capitolo quale è tutto contro di loro perche detto statuto dice chi hà ragione di cavar'acqua dal detto fiume sia obligato di tornar tutti li scoladizzi in detto fiume et non ritornandoli che la bocca overo roggia sia bandita et che sia chiusa et stoppata et perche non vi sono nessuna roggia ne bocche da Legnano in giù qual ritornino li scoladizzi secondo le forme di detto statuto allegato da se stessi se sono condannati" (60).

d. alla pretesa che il fiume fosse di ragione dei privati si rispondeva: "li Duchi di Milano anticamente hanno donato à diversi particolari overo fatto-

gli grazia di poter metter bocche sopra il detto fiume, ma però che la soia de dette bocche sia alta dal fondo di detto fiume onze 8 da legname, et per tal concessione detti Signori Duchi hanno aggravato detti privilegiati à tal spazatura, le quali spazzature si fanno rarissime volte et sono di pochissima spesa, et è si poco discomodo che non merita uno tanto comodo (...) è leggierezza grande a replicar tanto ch' esso fiume sia de particolari stando che dà statuti et N. C. non vi è fatta contradictione alcuna" (61).

La separazione delle competenze tra Magistrato Straordinario e Senato, tentata nel 1595 dal Governatore Velasco, non sortì alcun effetto.

Infatti, mentre il Velasco insisteva con questa sua posizione (62), i due tribunali erano impegnati in proteste e richiami, processi e condanne ai contumaci. In questa estenuante vertenza tra Magistrato Straordinario, Senato e utenti vennero eletti, da parte di questi ultimi, il Giureconsulto Collegiato Gio Battista Palazzi, il conte Paolo Simonetta, Francesco Pagani

e Luigi Lampugnani, (tutti erano possessori di beni sull'Olona), perchè cercassero una composizione in denaro con il Fisco Regio.

Il lavoro di questi "sindaci" era appoggiato dal senatore Taverna, che, a sua volta, era proprietario di terreni sulle rive dell'Olona (63).

Non tutti gli utenti sottoscrissero questa delega, come dice lo strumento della Transattione, "o perchè poco arrendevoli, o perchè non si potevano trovare" (64). Si dovette procedere allora ad un diligente lavoro di indagine, utilizzando il censimento, realizzato dall'ing. Barca, dei mulini e dei prati irrigati lungo il corso dell'Olona, nell'anno 1608 (65).

I delegati chiesero che anche coloro i quali non avevano aderito alla richiesta di comporre monetariamente la vertenza con il Fisco fossero obbligati a pagare la loro quota relativa, affinché si chiudesse per sempre il dissidio con la Regia Camera.

Il Senato non poteva che essere d'accordo poiché, risoltto il problema tra il Fisco e gli utenti, esso sa

rebbe ritornato ad essere l'unico tribunale legittimo nelle vertenze d'Olona.

Singolare e chiarificatore della situazione che si stava risolvendo è l'inizio del ricorso dei Delegati degli utenti al Governatore, in data 22 marzo 1610:

"Benché confidano gli utenti et interessati dell'Olona delle ragioni sue, quali presuppongono essere chiarissime, nondimeno per fuggir l'incontro delli travagli, fatiche, et spese, che sogliono portar seco le liti, et massime con il Fisco, hanno pensato gli utenti di accettare l'accordo..." (66).

Gli utenti convenirono di pagare 6000 scudi, pari a 36000 lire imperiali in due rate, entro tre mesi.

La Regia Camera rinunciava, quindi, ad ogni diritto o pretesa sulle acque del fiume Olona, così come aveva fatto nei casi analoghi della Roggia di Romagnano e della Pandina; questo in generale, in particolare cessavano tutti i processi contro chiunque avesse liti con essa per tale ragione.

Fu rogato un atto pubblico dal Notaio Giuseppe Grassi,

in data 7 maggio 1610, davanti al Magistrato Straordinario, in adunanza solenne, con tutta la pomposità e le cautele giuridiche che il caso richiedeva.

La somma per la transazione venne pagata, anche se non proprio puntualmente: le 36000 lire pervennero alla Tesoreria della Regia Camera in quattro rate, anzichè nelle tre stipulate e l'ultima fu versata solo il 28 gennaio 1611.

Nello stesso anno, Filippo III ratificava la convenzione (67), ma la ricevuta, richiesta esplicitamente dagli utenti per avere sicura prova dell'avvenuto pagamento, venne rilasciata solo il 25 giugno 1639 (68). Con la transazione del 1610, l'Olona divenne una proprietà privata degli utenti ed il governo non si riservava su di esso alcun diritto, se non quello della sorveglianza sopra i congressi e le deliberazioni dei proprietari delle acque.

Negli anni seguenti anche la Vettabbia, la Vetra, il Nirone, l'Acqualunga, il Seveso ed il Lambro, per mezzo di transazioni tra la Camera e gli utenti, assunse

ro la connotazione giuridica di corsi d'acque privati (69).

Nel 1612 anche il Naviglio di Cremona ed il Naviglio Pallavicino eseguirono la stessa sorte dell'Olonà (70). Ma non tutte le acque dello Stato vennero vendute agli utenti, anzi, ad esempio per le acque della Muzza, la secolare controversia per il suo antico possesso, rivendicato dalla comunità di Lodi e dall'Ospedale Maggiore, che basavano i loro diritti su alcuni privilegi imperiali risalenti al XII secolo, venne risolta a favore della Camera (71).

Nel caso dell'Olonà, gli utenti che erano riusciti ad accordarsi con la Camera, acquistando la proprietà del fiume, avevano però ancora pendente il pagamento delle annate arretrate.

Pagavano l'annata tutti i terreni, gli edifici per abitazione o per industrie, le regalie, i canoni posti da privati su le acque demaniali, i pedaggi, i diritti e le giurisdizioni feudali, le pensioni, insomma tutto ciò che fosse ritenuto capace di produrre reddito.